



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Consiglio di Stato**  
**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2094 del 2012, proposto da Delta Petroli s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Scanzano, con domicilio eletto presso lo studio legale Chiomenti in Roma, via XXIV Maggio, n. 43;

***contro***

Maio Guglielmo s.r.l. ed Econet s.r.l., rappresentate e difese dall'avv. Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

***nei confronti di***

Azienda Unità Sanitaria Locale di Viterbo;

sul ricorso numero di registro generale 2122 del 2012, proposto da:

Azienda Unità Sanitaria Locale di Viterbo, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Di Martino, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via dell'Orso, n. 74;

***contro***

Maio Guglielmo s.r.l. ed Econet s.r.l., rappresentate e difese dall'avv. Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

***nei confronti di***

Società Delta Petroli s.p.a.;

***per la riforma***

della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma, Sezione terza *quater* n. 00394/2012, resa tra le parti, concernente affidamento per il periodo di cinque anni del servizio di ritiro trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari prodotti in tutti i presidi della A.U.S.L. di Viterbo;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle società Maio Guglielmo ed Econet;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2012 il consigliere. Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Scanzano, in proprio e per delega dell'avv. Martino, e Pasqualone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per il Lazio le società Maio Guglielmo s.r.l. ed Econet s.r.l., in associazione di imprese, impugnano – assumendone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili - la deliberazione dell' A.U.S.L. di Viterbo n. 355 del 14 aprile 2011 nella parte in cui ha disposto in favore della s.p.a. Delta Petroli l'aggiudicazione definitiva della gara indetta per l'affidamento, per il periodo di cinque anni, del servizio di ritiro trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari prodotti in tutti i presidi della A.U.S.L. medesima, unitamente ad atti ad essa preordinati e connessi (verbali della commissione giudicatrice; diniego tacito formatosi sull'informativa ex art. 243 *bis* del d.lgs. n. 163 del 2006 presentata dall' a.t.i. ricorrente; ove occorra, dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante con nota del 12 luglio 2010; del bando e del disciplinare di gara, se interpretati nel senso di consentire che l'attività di smaltimento rifiuti oggetto dell'appalto sia affidata a terzi convenzionati in deroga agli artt. 37 e ss. del d.lgs. n. 163 del 2006).

Le società ricorrenti formulavano, altresì, domanda di risarcimento del danno in forma specifica, con condanna della stazione appaltante a far subentrare la ricorrente nell'esecuzione del servizio e, in subordine, per equivalente.

In esito ad accesso documentale le società Maio Guglielmo ed Econet proponevano motivi aggiunti di ricorso, rilevando il mancato possesso da parte della società aggiudicataria del requisito di regolare assolvimento degli obblighi fiscali.

Con sentenza n. 394 del 2012 il T.A.R. adito;

- dichiarava tardivamente proposti i motivi aggiunti di ricorso;

- accoglieva il ricorso principale ed annullava i provvedimenti impugnati in via principale;

- dichiarava l'inefficacia del contratto ove eventualmente stipulato a conclusione della procedura concorsuale.

Il T.A.R., in particolare, rilevava che la possibilità riconosciuta in capo alle imprese partecipanti alla gara di far ricorso, nella fase di smaltimento dei rifiuti, ad imprese in possesso dell'autorizzazione prevista dall' art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 a mezzo di convenzione o contratto, anziché avvalendosi degli istituti della partecipazione in associazione di imprese al concorso, dell'avvalimento e del subappalto, previsti dal testo unico dei contratti pubblici, veniva a porsi in contrasto con le regole al riguardo dettate per l'affidamento dei contratti pubblici.

Con atto di appello rubricato al n. 2094 reg. 2012 la società Delta Petroli ha contrastato le conclusioni del T.A.R. e chiesto la riforma della sentenza impugnata.

Si sono costituite in giudizio le società Maio Guglielmo ed Econet e, con impugnativa incidentale, hanno censurato la statuizione del T.A.R. che ha dichiarato l'irricevibilità dei motivi aggiunti di ricorso, di cui hanno riproposto il contenuto. In sede di controricorso e di note conclusive hanno disatteso nel merito i motivi di appello e concluso per la conferma della sentenza gravata.

2. Contro la sentenza del T.A.R. n. 394 del 2012 ha altresì proposto appello l' Azienda unità sanitaria locale di Viterbo e, a confutazione delle statuizioni del primo giudice, ha dedotto i seguenti motivi:

- la stazione appaltante ha agito in stretta osservanza delle disciplina di gara quanto alle modalità con cui asseverare la disponibilità degli impianti di smaltimento dei rifiuti ospedalieri (*“contratto e convenzioni con impianti di smaltimento e/o stoccaggio provvisorio per i rifiuti indicati nell'allegato B al capitolato d'onere”*), in linea con la direttiva comunitaria 2004/18 nella parte in cui prevede la possibilità per l' operatore economico *“per un determinato appalto (di) fare affidamento sulle capacità di altri soggetti a prescindere dalla natura giuridica*

*dei legami con questi ultimi, ad esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di questi soggetti";*

- la sentenza del T.A.R. si configura additiva rispetto alle regole di gara stabilite dall' A.U.S.L. per l'affidamento del servizio, che si pongono in linea con l'indirizzo segnato dall' Autorità per i contratti pubblici, in base al quale l'iscrizione all' Albo dei gestori ambientali è un requisito di "esecuzione" e non di "partecipazione alla gara" e, quindi, un mero presupposto legittimante alla stipula del contratto; ciò al fine di non creare un' indebita limitazione della partecipazione alla gara, che resterebbe condizionata al concorso necessitato dei soggetti titolari di impianti di smaltimento, cui verrebbe riconosciuta una posizione dominante nel segmento di mercato;

- alla stregua della vigente normativa in materia di rifiuti non vi è un legame inscindibile fra le diverse attività di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento finale, che si caratterizzano come operazioni fra loro autonome; segue l'irragionevolezza del criterio di imporre a ciascuna impresa l'autonoma disponibilità di un proprio impianto di smaltimento, che si configura come operazione finale necessitata la cui esecuzione non postula il ricorso agli istituti tipici del subappalto o dell'avvalimento.

L A.U.S.L. Viterbo ha, poi, riproposto le eccezioni e le deduzioni di replica articolate in prima cura e con successive memorie ha ulteriormente articolato le proprie difese.

Nel ricorso n. 2122 del 2012 si sono costituite in resistenza le società Maio Guglielmo ed Econet ed hanno eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito dell'appello e riproposto il primo motivo di ricorso avanti al T.A.R. in quella sede non esaminato.

In sede di note conclusive e di replica le società appellate hanno insistito nelle proprie tesi difensive.

All'udienza del 6 luglio 2012 entrambi i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione.

3. Ai sensi dell'art. 96, comma 1, cod. proc. amm. va disposta la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza ai fini dell'esame e decisione in un unico contesto.

3.1. Con la sentenza impugnata il T.A.R., dopo aver posto in rilievo la delicatezza della fase di smaltimento di rifiuti ospedalieri negli aspetti attinenti alla tutela delle condizioni di ambiente e della salute, afferma il principio che lo svolgimento della fase terminale dell'appalto, onde garantire la correttezza dell'operato dell'affidatario ed il controllo da parte della committenza, deve avvenire – nei casi in cui la ditta appaltante non sia diretta titolare di un impianto di smaltimento - tramite impresa in associazione o a mezzo degli istituti del subappalto e dell'avvalimento tipizzati dal codice dei contratti pubblici.

A tale conclusione il T.A.R. è pervenuto con richiamo all' arresto della giurisprudenza di questo Consiglio di cui alla sentenza della Sez. V, n. 3791 del 12 giugno 2009.

Le appellanti Società Delta Petroli ed A.U.S.L. Viterbo, con i rispettivi atti di impugnazione, hanno correttamente posto in rilievo la non identità e sovrapponibilità della fattispecie di cui alla presente controversia con quella su cui è intervenuta la decisione della sezione V n. 3791 del 2009 prima richiamata.

Come emerge dalla parte motiva di detta decisione la questione centrale ivi presa in considerazione investiva – alla stregua della peculiare disciplina di gara- la nozione di "disponibilità" da parte dell'aggiudicatario delle attrezzature necessarie per l'esecuzione dell'appalto. In tale sede era escluso che la disponibilità assicurata dal terzo al vincitore potesse "identificarsi nella mera possibilità dell'aggiudicatario di rivolgersi quale cliente al terzo per far svolgere ad esso servizi" necessari all'adempimento del contratto, risultando, invece, "indefettibile per l'aggiudicatario di usare in via diretta ed immediata la risorsa con qualsiasi strumento giuridico, comprensivo sia dei contratti tipici (ad esempio il comodato o l'affitto di azienda) ovvero di pattuizioni atipiche ai sensi del capoverso dell'art. 1332 del codice civile".

Diversamente da quanto ritenuto dal T.A.R. la sentenza n. 3791 del 2009 - ai fini dell'utilizzo di beni e di attrezzature necessari alla prestazione del servizio di cui la ditta affidataria non ha l'immediata disponibilità - non

limita affatto il ricorso ai soli istituti pubblicistici disciplinati dal t.u. dei contratti pubblici nei casi in cui per l'esecuzione dell'opera o per la prestazione del servizio si renda necessario avvalersi di risorse e mezzi ulteriori, ma richiama un pluralità di strumenti negoziali che, pur operando su un piano privatistico, garantiscono la serietà dell'impegno ed escludono che la "disponibilità" dei mezzi possa identificarsi nella mera possibilità di rivolgersi, nella fase di esecuzione, nella qualità di cliente a chi di detti mezzi disponga e ne faccia offerta sul mercato.

Ciò posto il bando di gara approvato dall' A.U.S.L. Viterbo per l'affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari prodotti dai propri presidi ed il relativo disciplinare di gara si configurano in linea con i principi che si enucleano dalla decisione della Sezione V n. 3791 del 2009.

Ed invero al punto 8 del disciplinare sono individuati, in via alternativa, quali requisiti specifici di partecipazione "*l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell' art. 208 e ss. del d.lgs. n. 152/2006*" – che si raccorda alla qualità di realizzatore o gestore sul territorio di un impianto di smaltimento o recupero rifiuti - o "*copia conforme dell'originale dell'iscrizione all'Albo Nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 d.lgs. n. 156/2006*".

Con successiva nota di chiarimenti la stazione appaltante aveva modo di precisare che, fermo restando che tutte le ditte partecipanti dovevano essere iscritte all' Albo nazionale previsto dal richiamato art. 212 "*nel caso in cui la ditta partecipante non è in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 208 dovrà presentare quanto previsto al punto 3 del fac-simile di domanda di partecipazione riguardo agli impianti convenzionati (commi 3 e 4)*".

Detti chiarimenti sono in linea con la disciplina di gara che, come innanzi detto, aveva previsto l'alternatività del possesso dei due requisiti cui in precedenza è stato fatto richiamo ai fini dell'ammissione ed è garante dell'osservanza della regolamentazione di tutela ambientale che assoggetta a stretto controllo la realizzazione e gestione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Il disciplinare di gara non si disinteressa affatto della fase residuale e terminale della gestione dei rifiuti affinché essa sia effettuata in condizioni di sicurezza ed impone – in linea con le conclusioni cui perviene la decisione della sez. V n. 3791 del 2009 – la produzione di specifici strumenti negoziali costituiti da "*contratti e convenzioni con impianti di smaltimento e/o stoccaggio provvisorio*", che devono essere riferiti alle diverse tipologie di "*rifiuti indicati nell'allegato B al capitolato d'onere*".

Diversamente da quanto argomentato dalle imprese Maio Guglielmo ed Econet il raggruppamento aggiudicatario non è lasciato libero di rivolgersi a chicchessia per l'effettuazione della fase terminale di gestione rifiuti, ma è tenuto ad operare entro limiti definiti fin dalla presentazione della domanda di ammissione al concorso, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara e ribadito nel fac simile di domanda ad esso allegato, che impone la produzione - unitamente all'elenco dei contratti e convenzioni con gli impianti di smaltimento e/o stoccaggio provvisorio - della certificazioni in "*originale o copia conforme all'originale delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti agli impianti di smaltimento finale*", che devono essere partitamente riferite alle "*singole tipologie di rifiuto che l'impianto è autorizzato a smaltire*".

In relazione alle puntuali regole introdotte dalla stazione appaltante a garanzia dei controlli pubblicistici nella fase terminale di gestione dei rifiuti non si versa affatto a fronte di un mera indicazione di disponibilità da parte del soggetto aggiudicatario dei mezzi a ciò necessari, che la sentenza della sezione V più volte richiamata ha inteso sanzionare.

Non va quindi condivisa la tesi recepita del T.A.R. – anche per ragioni di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa - secondo la quale, un volta soddisfatti i requisiti di ordine generale e di capacità tecnica per l'ammissione alla gara, si debba far ricorso con carattere di ineludibilità agli istituti del raggruppamento temporaneo di imprese, dell'avvalimento o del sub appalto ogni qual volta debbano reperirsi mezzi ed attrezzature necessarie per l'esecuzione della prestazione

Ed invero il raggruppamento di imprese, nelle forme verticale ed orizzontale, consente di aggregare fra più soggetti i requisiti di partecipazione al concorso, onde non restringere la cerchia dei partecipanti ed ampliare la possibilità di accesso alle commesse pubbliche.

Nel caso di specie la soc. Delta Petroli, risultata aggiudicataria, soddisfa in proprio detti requisiti quali stabiliti dalla *lex specialis* del concorso e segnatamente quello caratterizzato da specialità, riferito in via alternativa al possesso di una delle autorizzazioni rispettivamente previste dagli artt. 208 e 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, e non si rende affatto necessitata la partecipazione di altro soggetto in r.t.i.

Ove poi si consideri – alla stregua delle produzioni delle parti in causa - l'ampio numero degli impianti di smaltimento cui fare riferimento in relazione alla diversificate tipologie di rifiuti speciali elencate all'allegato B del capitolato d'oneri, si determinerebbe una dilatazione della partecipazione in associazione anche per modesti importi di smaltimento, con incidenza sui principi di economicità e semplificazione dell'azione amministrativa ed aggravamento del procedimento in danno dei partecipanti alla gara.

Inoltre gli impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti costituiscono una risorsa limitata sia per area geografica, sia per l'intero territorio nazionale.

Correttamente pongono in rilievo, sia la società Delta Petroli, sia l' A.U.S.L. Viterbo, che l'aggregazione necessitata in r.t.i. porrebbe i gestori di detti impianti in posizioni condizionante sia della possibilità di partecipazione alla gara – in caso di mancato consenso all'ingresso nel raggruppamento temporaneo - sia nella determinazione del *quantum* dell'offerta, con evidente effetto distorsivo della concorrenza nel segmento di mercato.

3.2. Quanto al richiamo all'istituto dell'avvalimento disciplinato dall'art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006, esso soccorre nei casi in cui il concorrente, singolo o in associazione, non soddisfi da sé i requisiti di partecipazione alla gara, evenienza che per la ditta aggiudicataria non si verifica, non essendo in discussione nei suoi confronti il possesso dei requisiti di ammissione quale indicati nel bando e nel disciplinare di gara.

Esclusa tale ipotesi resta ampia la possibilità dell'operatore economico di utilizzare, alla luce dell'at. 47 della direttiva 2004/18 CE cui fa richiamo l'appellante A.U.S.L. Viterbo, attrezzature e risorse a mezzo di specifico e documentato atto di impegno da parte di chi ne ha la disponibilità, come puntualmente stabilito dal disciplinare della gara di cui è controversia.

Ciò che rileva è che l'attività di smaltimento e/o recupero rifiuti non avvenga a mezzo di *incerta persona*, ma tramite soggetti all'uopo abilitati, in possesso dei requisiti di legge ed assoggettati ai relativi controlli, da documentare previamente in sede di ammissione alla gara a mezzo di atti negoziali che comprovino con certezza l'esistenza e la serietà del rapporto.

3.3. Non ha pregio, inoltre, il richiamo all'istituto del *sub* appalto ai fini della regolamentazione dei rapporti con gli impianti di smaltimento rifiuti.

Come in precedenza esposto il disciplinare di gara ha differenziato i requisiti di partecipazione distinguendo fra l'ipotesi di titolarità dell'autorizzazione alla discarica – nel qual caso l'affidatario attende direttamente alle operazioni di stoccaggio e di smaltimento - da quella del possesso dell'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, che abilita allo svolgimento di attività di raccolta, trasporto, bonifica siti, ed altro, senza "*detenzione dei rifiuti stessi*".

Con riguardo all'aggiudicataria Delta Petroli ricorre la seconda ipotesi e non è conferente il richiamo al sub appalto per un prestazione che, stante l'autonomia della fase di smaltimento, non si configura come propria di chi in via principale attende alle diverse fasi del ritiro, raccolta e trasporto.

3.4. In sede di note a difesa le soc. Maio Guglielmo ed Econet deducono l'inidoneità delle convenzioni con gli impianti di smaltimento e/o di stoccaggio provvisorio, prodotte dalla soc. Delta Petroli, a comprovare le condizioni

stabilite dal disciplinare di gara ai fini del corretto svolgimento dell'attività di smaltimento.

Il motivo è infondato.

La disciplina di gara fa, infatti, esclusivo riferimento all' allegazione di contratti e convenzioni - che la soc. Delta Petroli ha esibito - riferiti alle diverse tipologie di rifiuto indicate in apposito allegato al disciplinare di gara, unitamente agli atti abilitativi all'esercizio della fase residuale e finale di gestione dei rifiuti. Questi costituiscono gli unici elementi essenziali da cui devono essere assistite dette produzioni documentali onde dare certezza dell'esercizio della fase di smaltimento da parte di soggetto previamente determinato ed all'uopo abilitato in relazione alla singola tipologia di rifiuto speciale.

3.5. Le società Maio Guglielmo ed Econet ripropongono il motivo in base al quale la soc. Delta Petroli avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per avere formulato la falsa dichiarazione di essere titolare dell'autorizzazione prevista dall'art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 e di essere abilitata allo smaltimento dei rifiuti indicati nell'elenco allegato al disciplinare.

Osserva il collegio che non è in discussione il possesso da parte della soc. Delta Petroli del requisito alternativo di partecipazione alla gara consistente all'iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti.

L'ulteriore dichiarazione riferita all'autorizzazione prevista dall'art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 va correlata ai chiarimenti sui requisiti di partecipazione forniti dalla stazione appaltante con nota del 12 luglio 2010.

Con detta nota, infatti, con rinvio al punto 3 del fac simile di domanda, era stato precisato che l'autorizzazione all'attività di smaltimento per tipologia di rifiuto doveva essere comprovato relativamente ai singoli impianti in rapporto convenzionato.

A ciò ha provveduto la soc. Delta Petroli e, pertanto, non può qualificarsi mendace la dichiarazione sulla sussistenza del requisito abilitativo di cui dall'art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 che la disciplina di gara, come innanzi esposto, consentiva di comprovare con riferimento alla posizione dei soggetti destinatari finali dei rifiuti ospedalieri.

3.6. Con appello incidentale le società Maio Guglielmo ed Econet censurano il capo della sentenza del T.A.R. che ha dichiarato tardivamente proposti i motivi aggiunti di ricorso formulati a seguito dell'accesso delle società convenute ai documenti di gara.

Le appellanti in via incidentale, in contrario alle conclusioni del T.A.R., individuano il *dies a quo* per la decorrenza del termine di impugnativa non alla data di primo esame del coacervo dei documenti di gara (27 luglio 2011) ma dalla data di rilascio (1° agosto 2011) delle copie di quelli fra essi selezionati, adempimento idoneo ad integrare la piena conoscenza degli atti reputati lesivi delle posizioni di interesse del concorrente (nella specie nota dell'Agenzia delle entrate n. 2011/73294).

Osserva il collegio che l'art. 79, comma 5 *quater*, del d.lgs. n. 163 del 2006 e successive modificazioni individua un termine ristretto (dieci giorni dalla comunicazione di provvedimenti inerenti alla posizione del concorrente o all'esito della gara) per l'accesso agli atti del procedimento "*mediante visione o estrazione di copia*".

Si tratta di disposizione che si colloca nel quadro delle misure volte a garantire l'efficacia e l'effettività delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, tesa a prevenire ogni dilazione quanto al momento di verifica di eventuali irregolarità della gara agli effetti del decorso del termine di impugnazione in sede giurisdizionale.

Nel caso di specie non è contestato che l'ostensione della documentazione di gara è avvenuta il 27 luglio 2011. A tale momento si è, quindi, reso possibile l'esercizio dei poteri di riscontro documentale da parte di chi si è avvalso del diritto di accesso.

In tale sede l'art. 7 del d.P.R. n. 184 del 2006 consente la piena e completa percezione del contenuto del

documento. L'interessato può, infatti, “*prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione*”.

La conoscenza del documento si raccorda al momento dell'ostensione degli atti, in relazione al cui contenuto l'interessato è posto in condizione di avvertire ogni eventuale potenzialità lesiva, con effetto sul decorso del termine di impugnazione.

Il rilascio in copia del documento esaminato si configura come operazione materiale - per di più ulteriore rispetto a quella iniziale di presa visione - e non essenziale quanto alle modalità con cui si esercita il diritto di accesso. Il fatto che l'interessato si avvalga del diritto di estrazione di copia non influisce sul termine iniziale di conoscenza del documento, tanto più ove si consideri il quadro normativo prima richiamato volto e circoscrivere entro ristretto lasso temporale l'esercizio del diritto di accesso a documenti relativi alle procedure di affidamento dei pubblici appalti.

Per le considerazioni che precedono entrambi gli appelli principali vanno accolti, restando assorbiti motivi ed eccezioni non esaminati; per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.

Va invece respinto l'appello incidentale proposto dalle società Maio Guglielmo ed Econet.

In relazione ai profili della controversia spese ed onorari possono essere compensati fra le parti per i due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza);

- accoglie i ricorsi in epigrafe n. 2094 e n. 2122 del 2012 e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado;

- respinge l'appello incidentale proposto dalle società Maio Guglielmo ed Econet;

- compensa fra le parti spese ed onorari per i due gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/08/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)